

Responsabilità extracontrattuale della PA

Come dimostrarla

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 1610 del 30 giugno 2021

TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 1696 del 12 luglio 2021

Si segnalano due recenti sentenze in materia di condotte/atti illegittimi della PA, rispettivamente della Prima e della Seconda Sezione del TAR Milano.

La Prima Sezione solleva il privato dall'onere di dimostrare l'elemento soggettivo dell'illecito, presumendolo – salvo prova dell'errore scusabile in capo all'Amm.ne – in presenza di un atto illegittimo fonte di danno.

La Seconda Sezione – nello specifico caso di illegittimità per sviamento di potere (vizio che coinvolge anche l'elemento soggettivo) – demanda invece al privato l'onere di fornire precisi elementi di prova.

La Sezione Prima del TAR Milano osserva che in caso di accertata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, **al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito**; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell'elemento soggettivo alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c., mentre **spetta all'amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile**; precisa, però, il TAR che la colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.

La Seconda Sezione, premesso che il vizio di sviamento di potere presuppone che l'Amministrazione eserciti il pubblico potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico, ha tuttavia precisato che in sede processuale si richiede che la censura sia supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, **non essendo sufficienti mere supposizioni o indizi**, che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, n. 3401 del 5.6.2018; sez. IV, n. 32 del 8.1.2013).

Il testo delle sentenze è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it